



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Bari, data del protocollo

- Al Sig. Presidente della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
entilocali@pec.rupar.puglia.it
- Ai Sigg. Sindaci e Commissari
Sigg. Segretari Generali
dei Comuni dell'Area Metropolitana
di Bari
- Al Sig. Presidente
della Corte di Appello di Bari
prot.ca.bari@giustiziacert.it
- Al Sig. Direttore Generale della ASL di Bari
direzione.generale@asl.bari.it
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
- Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera Consorziata Policlinico
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
- Al Sig. Presidente della
Commissione Elettorale Circondariale
presso il Comune di Bari
- Ai Sigg. Presidenti delle Sottocommissioni
Elettorali Circondariali:
presso i Comuni di:
Acquaviva delle Fonti - Altamura - Bari - Bitonto -
Casamassima - Corato - Modugno Molfetta - Monopoli -
Putignano - Rutigliano - Ruvo Di Puglia

Oggetto: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali regionali e amministrative e referendarie dell'anno 2020" - Disposizioni attuative.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Si fa seguito alla circolare n. 34 dell'11 agosto u.s. con cui è stato trasmesso il protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, relativo ad alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV-2 da adottare in occasione delle consultazioni che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo, in attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito dalla Legge 19 giugno 2020, n. 59.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno con circolare n. 39/2020 ha reso noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 103, recante "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020".

Con tale provvedimento normativo si intende assicurare, nelle elezioni del corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovino in isolamento fiduciario.

Si illustrano di seguito le principali innovazioni apportate dal suddetto decreto-legge.

- 1. Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione**
(articolo 1 del decreto-legge n. 103/2020)

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e al fine di prevenire i rischi di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'articolo 1 del predetto decreto-legge stabilisce che nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna;

- 2. Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19**
(articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 103/2020)

Com'è noto, la disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960) prevede che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto.

Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti e provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Si rammenta, ad ogni buon fine, che il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal Comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, l'articolo 2, comma 1, del d. l. n. 103/2020, stabilisce che siano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere anche in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19.

Pertanto, innovando la disciplina generale, in occasione delle elezioni dell'anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate.

Si evidenzia, altresì, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere, più prossime territorialmente, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19.

Quindi, presso ognuna delle predette sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedano alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
- degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

3. Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale - Criteri e condizioni di nomina dei componenti.
(articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103/2020)

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.

Tale nomina può essere disposta previa consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Inoltre, in ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che, a tal fine, il comune può attivare ove necessario.

4. Trattamento economico dei componenti della sezione ospedaliera e del seggio speciale

(articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 103/2020)

In considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 o degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

Ai volontari di Protezione civile di cui al comma 2 spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

5. Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 - Adempimenti e termini

(articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020)

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19:

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni regionali e comunali per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

Il voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì, con le modalità già indicate nel paragrafo 2 della presente circolare.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

- 6. Applicazione del decreto-legge anche nei comuni in cui si svolgono le elezioni regionali**
(articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 103/2020)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al decreto legge n. 103/2020 si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

Tutto ciò premesso, si richiama l'attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali sui contenuti e gli adempimenti della presente circolare

In particolare, le commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali, i sindaci dei comuni della provincia e gli ufficiali elettorali sono invitati ad attivarsi affinché vengano istituite tempestivamente le sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del succitato decreto-legge.

In conformità a quanto sopra, dovranno essere predisposte tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Tanto si rappresenta anche alla competente Corte d'Appello, ai fini della nomina dei Presidenti di seggio destinati alle istituende sezioni ospedaliere e ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti dalla precedente normativa.

I Direttori Generali della ASL di Bari e dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico sono invitati a voler garantire la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle presenti disposizioni normative e a fornire ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione.

Si sensibilizzano, inoltre, le competenti autorità sanitarie affinché siano impartite, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 103/2020, le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali e vengano adottate le necessarie attività formative e informative nei confronti dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

A tal fine, si trasmette la nota n. 27319 in data 14 agosto u.s. del Ministero della Salute contenente le indicazioni pratico operative per la prevenzione del rischio da SARS COV-2 da osservare nel corso della raccolta del voto e per lo scrutinio delle schede votate dagli elettori indicati dal decreto-legge n. 103/2020, raccomandandone la più ampia diffusione ai fini della stretta attuazione delle prescrizioni impartite.

Il Viceprefetto Vicario
(Riflesso)

Ministero della Salute
DGPRES
0027319-P-14/08/2020



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di Gabinetto
Ministero della salute
SEDE

Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
dait.prot@pec.interno.it

Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare

Con il Decreto Legge n. 103 del 14 agosto 2020, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

L'intervento normativo intende salvaguardare, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

Con il predetto decreto legge è stata prevista la istituzione di ulteriori sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi.

Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.

Si indicano, pertanto, alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

In linea con quanto generalmente previsto per il personale USCAR, e proprio in considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio provvederà personale non sanitario, è opportuno che il personale di seggio che si reca a domicilio sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale: dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3, camice/grembiule monouso,

protezione oculare (occhiali o visiera) e guanti. Dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020¹. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore, visiere/occhiali vanno sanificati al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale e smaltiti correttamente.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio del paziente/soggetto positivo, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento sociale di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali^{2,3}, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI che dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, tali misure vanno ripetute per tutti.

Le operazioni di voto si svolgeranno una persona per volta.

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta, le matite vanno cambiate o adeguatamente disinfettate dopo ogni utilizzo.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario a questi preposti.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurre ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare filtranti facciali FFP2, da sostituire dopo sei ore;
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

¹ <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPd?anno=2020&codL.es=73195&perc=1%20&scric=null>

² Rapporto ISS COVID-19 n. 1 - Aggiornamento 24 luglio 2020: Indicazioni *ad interim* per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 https://www.iss.it/documenti/20176/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev.pdf?1c6e075-045c-4633-17c7-e32b739688e?r=1595831798662

³ Rapporto ISS COVID-19 n. 2 - Indicazioni *ad interim* per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2 - <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPd?anno=2020&codL.es=73694&perc=1%20&scric=null>

Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire adeguata formazione al personale di seggio.

È evidente che per il successo di tali operazioni il raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il processo elettorale è di fondamentale importanza.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993"